

National Research Centre for Agricultural Technologies - AGRITECH

Codice progetto MUR: CN_00000022 CUP UNINA: E63C22000920005 Missione: 4 Componente: 2 Investimento: 1.4

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI UN “SISTEMA HARDWARE PER LA MESSA IN OPERA DI UN HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) CLUSTER, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES - AGRITECH” MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4.

CUP UNINA: E63C22000920005 CIG B27FABA84F CUI F00876220633202400045

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Sistema hardware per la messa in opera di un High Performance Computing (HPC) cluster, avente le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico di fornitura. Sono incluse nella fornitura i servizi accessori e connessi di consegna, installazione, configurazione, collaudo, formazione ed avvio operativo delle apparecchiature, nonché la gestione in garanzia delle apparecchiature.

Il presente appalto è finanziato nell’ambito del progetto Agritech - CUP E63C22000920005. MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, “POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI “CAMPIONI NAZIONALI DI R&S”.

L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione della natura unitaria, integrata e indivisibile della fornitura.

Art. 2 – Disciplina dell’appalto

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- Decreto legislativo n. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.
- Legge n. 241/1990;
- Norme del codice civile;
- Vigente PIAO, approvato dal C.d.A. nell’adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024, nel quale è
- ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo (approvato dal
- nell’adunanza del 28.03.2023 e pubblicato il 31.03.2023);
- Vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del CdA
- nell’adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”

- Disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Ulteriori leggi speciali applicabili.

Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Tutte le attrezzature, oggetto di fornitura, dovranno essere consegnate, rese operative e validate a completo carico dell'operatore economico, sotto il coordinamento del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato e degli elaborati di gara. L'appaltatore deve inoltre garantire le seguenti attività, da intendersi integralmente remunerate nel prezzo offerto in sede di gara: stress test, trasporto, scarico, montaggio, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi, installazione, collaudo, configurazione, formazione, garanzia ecc.

Il trasporto sarà effettuato a cura e spese dell'appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a propria disposizione alla consegna al piano della fornitura nei locali indicati dalla Stazione appaltante.

Dopo la consegna delle apparecchiature, andrà effettuata la loro installazione e messa in esercizio. Per l'installazione e gli allacciamenti di ogni genere, l'appaltatore dovrà provvedere a:

- l'installazione a regola d'arte delle apparecchiature fornite;
- verifiche di sicurezza elettrica post-installazione come da normativa vigente;
- allacciamento agli impianti esistenti;
- qualsiasi altra opera che si dovesse rendere necessaria anche se non esplicitamente prevista dal presente documento.

Le apparecchiature fornite dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (*hardware* e *software*) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).

L'operatore economico dovrà provvedere allo smaltimento completo del materiale di risulta (gli imballaggi ecc.), a propria cura e spese, come onere compreso nel prezzo di fornitura.

Il luogo di consegna della fornitura è sito presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Piazza Carlo di Borbone, 1 (Complesso Mascabruno) - 80055 Portici (NA) (codice NUTS ITF33).

Le apparecchiature oggetto del presente appalto di fornitura dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante **entro 90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna anticipata della fornitura. Il collaudo e la messa in servizio dovranno avvenire entro ulteriori 30 giorni.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato speciale di appalto e del capitolato tecnico di fornitura e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Art. 4 – Formazione e assistenza in garanzia

L'appaltatore dovrà altresì affiancare il personale del Dipartimento durante le fasi di primo utilizzo, garantendo una formazione on-site specifica per la gestione ed utilizzo dei componenti hardware e software, così da consentire una gestione autonoma del cluster HPC.

In aggiunta a quanto sopra, il fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di almeno 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del superamento della verifica di conformità della strumentazione. Tale garanzia dovrà comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili") necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione.

Dovranno ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire gratuitamente gli eventuali *upgrade* alle licenze *firmware* e *software*.

Il servizio di garanzia dovrà prevedere, almeno, le seguenti caratteristiche:

- Reperibilità: 8 ore al giorno per cinque giorni a settimana;
- Tempo di risposta: next business day

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce pertanto grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l'appaltatore è tenuto al rispetto:

- del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ossia del "*non arrecare danno significativo*" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 che risultino applicabili in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato tecnico di fornitura;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- lo schema di contratto;
- l'Allegato Informativa Privacy.

Art. 7 – Durata del contratto e tempistiche di consegna della fornitura

Le apparecchiature oggetto del presente appalto di fornitura dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante entro **90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna anticipata della fornitura. Il collaudo e la messa in servizio (in modalità "chiavi in mano") dovranno avvenire entro ulteriori **30 giorni**.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC.

Il nominativo del DEC viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia ai termini e alle condizioni contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Si procede in senso analogo in caso di consegna anticipata della fornitura.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina e le ipotesi di eventuale sospensione del contratto trova applicazione l'art. 121 D.lgs. 36/2023.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

I pagamenti verranno effettuati ai sensi di legge.

La fatturazione avverrà a seguito di esito positivo del collaudo dell'apparecchiatura effettuato dall'appaltatore.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria – P.zza Carlo di Borbone n.1, cap 80055 Portici ed inoltrata mediante il sistema di fatturazione elettronica il cui CUU (Codice Univoco Ufficio) è Z2N20S.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane Spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 co. 3 D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 co. 8. D.lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lettera d) D.lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Art. 16 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 D.lgs. 36/2023, per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).

Art. 17 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, alle condizioni, limiti e modalità ivi riportati.

Art. 18 – Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e/o nella consegna dei beni oggetto di fornitura rispetto alle tempistiche del contratto e del capitolato è applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 36/2023, qualora si verifichino le ipotesi, i presupposti e le condizioni ivi riportati.

In particolare, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali irrogate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

Art. 20 – Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

Art. 21 – Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura il RUP o, se nominato, il DEC, procederà alla verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni di fornitura, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie, di sostituire l'emissione del certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso, dal DEC e confermato dal RUP.

Art. 22 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Responsabile Unico del Progetto
Ing. Paolo Nicastro